

VERBALE TECNICO DI RIUNIONE RELATIVO AI LAVORI
PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

In data **12 maggio 2005** si è svolta una sessione di trattativa per la stipulazione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico - veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003. Dopo ampio ed approfondito dibattito, al termine della presente riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.

Al riguardo le parti ritengono che tale risultato dovrà trovare conferma nell'apposito ulteriore atto di indirizzo del Comitato di settore, in corso di emanazione.

Bozza di lavoro per la predisposizione dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico - veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003.

..... "omissis"

Art. 9

Coordinamento Regionale

Il livello Regionale acquista particolare valenza, con effetto a ricaduta su una serie di elementi finora di esclusiva pertinenza della contrattazione integrativa Aziendale.

Si tratta tuttavia di un momento politico, definito di "confronto", che se non applicato da parte delle amministrazioni regionali consente comunque trascorsi 120 giorni dall' entrata in vigore del CCNL la contrattazione decentrata.

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D. lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:

- a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 57;
- b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
- c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
- d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
- e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5;
- f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema

di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;

g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;

h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;

i) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.

2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l'art. 5, comma 2.

3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, **rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del presente contratto.**

4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del D. lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

5. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del D. lgs. n. 165 del 2001.

6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.

CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 10

Caratteristiche del rapporto di lavoro

1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere **esclusivo o non esclusivo**. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2.omissis.....
3.omissis.....
4. L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 - 2001, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12.

..... "omissis"

Art. 11

Modifiche ed integrazioni

1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati:

A) :

..... "omissis"

- A) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto.

..... "omissis"

CAPO II

ORARIO DI LAVORO

Art. 14

Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,

articolarlo, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B) (*concertazione*, n.d.r.), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. **I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.**

2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è **confermato in 38 ore settimanali**, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, **quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.** Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.

5. L'azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

La procedura di contrattazione di budget diviene cruciale. Si tratta di un livello essenzialmente decisionale, che dovrà comunque essere inevitabilmente condiviso a livello di servizi e/o Dipartimenti.

6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata

l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una tumazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medica veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell'art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.

Art. 15

Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti - la

pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.

3. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.

Art. 16

Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
 - a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
 - b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
 - c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 - 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1 lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviando all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie, in orario o fuori dell'orario di servizio, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. E' disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art. 17

Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) (*concertazione*, n.d.r.), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. E' disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art. 18

Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000

1. Con l'entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:

- **sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;**
- **siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;**
- **sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il**

ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi."

2. La presente disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g).

..... "omissis"

Art. 20

Comitato dei Garanti

1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano che:

- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole **"improrogabilmente entro 30 giorni"** sono sostituite dalle parole **"improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni"**;

- **il parere è vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.**

2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.

3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 21

Copertura assicurativa

1. Le aziende **garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti** della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell'8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

..... "omissis"

NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21

Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

Art. 22

Disciplina transitoria della mobilità

..... "omissis"

Art. 23

Formazione ed ECM

1. "omissis"

2. "omissis"

3. "omissis"

4. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le scadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziati dall'Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

5. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati **non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.**

6. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.

7. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.

8. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi,

strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.

Art. 24

Disposizioni particolari

..... "omissis"

7. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACL. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria capienza.

..... "omissis"

CAPO IV

VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

La criticità dell'argomento richiede una attenta lettura degli articoli. Si rimanda al testo integrale dell'articolo, evidenziando i soli aspetti cruciali.

Art. 25

La verifica e valutazione dei dirigenti

1.omissis.....

2.omissis..... **e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.**omissis.....

3.omissis.....

4.omissis.....

5. **Le aziende adottano preventivamente i criteri generali**omissis..... Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.

6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:

.....omissis.....

7.omissis.....

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.

Art. 26

Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti

.....omissis.....

Il presente articolo sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.

Art. 27

Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
.....omissis.....

Art. 28

Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
.....omissis.....

Art. 29**La valutazione negativa**

1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 26 comma 3, **prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.**

.....omissis.....

Art. 30**Effetti della valutazione negativa dei risultati**

.....omissis.....

Art. 31

Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti

.....omissis.....

Art. 32**Norma finale del sistema di valutazione**

1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.

CAPO II

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON
ESCLUSIVO**

..... "omissis"

Art. 35**Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003**

1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35, del CCNL stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56.

2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato:

- di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
- dell'importo lordo mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.

Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.

3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Artt. Da 36 a 37:.....omissis.....

Art. 38**La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo**

1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:

| | Retribuzione di posizione in lire | | | Retribuzione di posizione in euro | | |
|---|--|------------|------------|--|-----------|----------|
| | Fissa | Variabile | Totale | Fissa | Variabile | Totale |
| Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 10.000.000 | 6.760.000 | 16.760.000 | 5.164,56 | 3.491,24 | 8.655,80 |
| Dirigente incarico struttura complessa territorio | 10.000.000 | 6.314.000 | 16.314.000 | 5.164,56 | 3.260,90 | 8.425,46 |
| Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 11.078.000 | 6.971.000 | 18.049.000 | 5.721,30 | 3.600,22 | 9.321,52 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 7.940.000 | 4.123.000 | 12.063.000 | 4.100,66 | 2.129,35 | 6.230,01 |
| Dirigente equiparato | 2.000.000 | 10.063.000 | 12.063.000 | 1.032,91 | 5.197,10 | 6.230,01 |
| Dirigente < 5 anni | 2.000.000 | 4.028.000 | 6.028.000 | 1.032,91 | 2.080,28 | 3.113,19 |

2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

| Retribuzione di posizione in euro | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.12.2001 | Incremento parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.1.2002 |
| Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 5.164,56 | 3.491,24 | 8.655,80 | 1.125,60 | 6.290,16 | 3.491,24 | 9.781,40 |
| Dirigente incarico struttura complessa territorio | 5.164,56 | 3.260,90 | 8.425,46 | 1.240,80 | 6.405,36 | 3.260,90 | 9.666,26 |
| Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.721,30 | 3.600,22 | 9.321,52 | 510,00 | 6.231,30 | 3.600,22 | 9.831,52 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.100,66 | 2.129,35 | 6.230,01 | 510,00 | 4.610,66 | 2.129,35 | 6.740,01 |
| Dirigente equiparato | 1.032,91 | 5.197,10 | 6.230,01 | 510,00 | 1.542,91 | 5.197,10 | 6.740,01 |
| Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 2.080,28 | 3.113,19 | 510,00 | 1.542,91 | 2.080,28 | 3.623,19 |

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

| Retribuzione di posizione in euro | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.12.2002 | Incremento parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.1.2003 |
| Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 6.390,16 | 3.491,24 | 9.781,40 | 1.749,60 | 8.039,76 | 3.491,24 | 11.531,00 |
| Dirigente incarico struttura complessa territorio | 6.405,36 | 3.260,90 | 9.666,26 | 1.864,74 | 8.270,10 | 3.260,90 | 11.531,00 |
| Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.231,30 | 3.600,22 | 9.831,52 | 766,80 | 6.998,10 | 3.600,22 | 10.598,32 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.610,66 | 2.129,35 | 6.740,01 | 766,80 | 5.377,46 | 2.129,35 | 7.506,81 |
| Dirigente equiparato | 1.542,91 | 5.197,10 | 6.740,01 | 766,80 | 2.309,71 | 5.197,10 | 7.506,81 |
| Dirigente < 5 anni | 1.542,91 | 2.080,28 | 3.623,19 | 758,02 | 2.300,93 | 2.080,28 | 4.381,21 |

4. **Gli incrementi** di cui alle tavole dei commi 2 e 3 **non** sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e **si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.** Per gli esempi si rinvia all'allegato n.7.

5. Il fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.

7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art. 40

La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio come integrati dall'art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta così fissata:

| | Retribuzione di posizione in lire | | | Retribuzione di posizione in euro | | |
|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| | Fissa | Variabile | Totale | Fissa | Variabile | Totale |
| Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 7.033.000 | 3.380.000 | 10.413.000 | 3.632,24 | 1.745,62 | 5.377,86 |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 7.033.000 | 3.157.000 | 10.190.000 | 3.632,24 | 1.630,45 | 5.262,69 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 8.600.000 | 3.485.500 | 12.085.500 | 4.441,52 | 1.800,11 | 6.241,63 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.462.000 | 2.061.500 | 7.523.500 | 2.820,89 | 1.064,68 | 3.885,57 |
| Dirigente equiparato | 2.000.000 | 5.031.500 | 7.031.500 | 1.032,91 | 2.598,55 | 3.631,46 |
| Dirigente < 5 anni | 2.000.000 | 2.014.000 | 4.014.000 | 1.032,91 | 1.040,14 | 2.073,05 |

2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

| | Retribuzione di posizione in euro | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.12.2001 | Incremento di parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.1.2002 |
| Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 3.632,24 | 1.745,62 | 5.377,86 | 720,00 | 4.352,24 | 1.745,62 | 6.097,86 |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 3.632,24 | 1.630,45 | 5.262,69 | 750,00 | 4.382,24 | 1.630,45 | 6.012,69 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 4.441,52 | 1.800,11 | 6.241,63 | 600,00 | 5.041,52 | 1.800,11 | 6.841,63 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.820,89 | 1.064,68 | 3.885,57 | 600,00 | 3.420,89 | 1.064,68 | 4.485,57 |
| Dirigente equiparato | 1.032,91 | 2.598,55 | 3.631,46 | 738,78 | 1.771,69 | 2.598,55 | 4.370,24 |
| Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 1.040,14 | 2.073,05 | 568,78 | 1.601,69 | 1.040,14 | 2.641,83 |

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

| | Retribuzione di posizione in euro | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.12.2002 | Incremento parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.1.2003 |
| Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 4.352,24 | 1.745,62 | 6.097,86 | 914,83 | 5.267,07 | 1.745,62 | 7.012,69 |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 4.382,24 | 1.630,45 | 6.012,69 | 1.000,00 | 5.382,24 | 1.630,45 | 7.012,69 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.041,52 | 1.800,11 | 6.841,63 | 874,67 | 5.916,19 | 1.800,11 | 7.716,30 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.420,89 | 1.064,68 | 4.485,57 | 874,67 | 4.295,56 | 1.064,68 | 5.360,24 |
| Dirigente equiparato | 1.771,69 | 2.598,55 | 4.370,24 | 990,00 | 2.761,69 | 2.598,55 | 5.360,24 |
| Dirigente < 5 anni | 1.601,69 | 1.040,14 | 2.641,83 | 787,63 | 2.389,32 | 1.040,14 | 3.429,46 |

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dall'attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

CAPO V

NUOVI STIPENDI TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003

Art. 41

Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^a mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 - per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^a mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all'art. 35, comma 2, comprensivo, per € 7.169,97, dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 34;

- per € 5.360,24 (€ 5.806,93 comprensivi della 13^a mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
 - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 56.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
 - per € 28.750,00, lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, che a sua volta ha conglobato comprensivo, per € 7.169,97, dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua, dell'art. 34;
 - per € 4.381,21 (€ 4.746,31 comprensivi della 13^a mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
 - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall'art. 56;
 - per € 979,02 (€ 1.060,61 comprensivi della 13^a mensilità) le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del citato CCNL del II biennio.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
 5. Ai dirigenti medici e veterinari assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.

Art. 42

La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37 e 38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:

B) Dirigenti veterinari

| | Retribuzione di posizione in euro | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|---|--|
| | Fissa | Variabile | Totale 30.12.2003 | Quota parte conglobata nel tabellare | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
| Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 8.039,76 | 3.491,24 | 11.531,00 | 5.360,24 | 6.170,76 |
| Dirigente incarico struttura complessa territorio | 8.270,10 | 3.260,90 | 11.531,00 | 5.360,24 | 6.170,76 |
| Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.998,10 | 3.600,22 | 10.598,32 | 5.360,24 | 5.238,08 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.377,46 | 2.129,35 | 7.506,81 | 5.360,24 | 2.146,57 |
| Dirigente equiparato | 2.309,71 | 5.197,10 | 7.506,81 | 5.360,24 | 2.146,57 |
| Dirigente < 5 anni | 2.300,93 | 2.080,28 | 4.381,21 | 4.381,21 | 0,00 |

2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire, ai sensi del comma 4 degli artt. 37 e 38.
 3. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 4. Ai dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, il biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28.
 5. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 6. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo tale data, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
- Art. 43**
- La retribuzione di posizione minima contrattuale
per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro non esclusivo.
Rideterminazione dal 31 dicembre 2003
Dirigenti veterinari**
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui al comma 4 degli artt. 39 e 40.
 3. Al dirigente cui, dopo il primo inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente conglobata e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione variabile aziendale, la retribuzione di posizione risulterà pari a zero, salvi - successivamente - i più favorevoli effetti dell'art. 28 che comportino con il conferimento di un altro incarico. In tal caso la nuova retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale seguendo la metodologia dell'esempio dell'allegato n. 7, punto 3, primo caso.
 4. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30 consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
 5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
 6. Esclusivamente nel caso di mantenimento dell'incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che eserciti l'opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell'attribuzione del valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro per compensare la diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, sono raggiunti sulla base dell'esempio di cui all'allegato n. 7, punto 3, Il caso, attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
 7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 allo stesso è applicabile il comma 3.

8. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.

CAPO VI

BIENNIO 2002 - 2003

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO AD ESAURIMENTO

Art. 44

Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento

1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato:

- a) Dirigenti medici: € 44,35
b) Dirigenti veterinari: € 61,81

Dall'1 gennaio 2002 lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

- € 13.366,67 per i medici
€ 18.576,53 per i veterinari

2. Dal 1 gennaio 2003 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato, cui si aggiunge il valore lordo mensile dell'indennità integrativa

speciale prevista dalle tavole nn. 3 e 7 del CCNL 8 giugno 2000:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| Incrementi | IIS |
| a) Medici: € 51,98 ed € 535,25 | |
| b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54 | |

Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

- € 20.413,43 per i medici
€ 26.064,29 per i veterinari

3. Gli stipendi tabellari di cui ai commi 1, e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art. 45

Indennità di specificità medico - veterinaria

1. A decorrere dall'1 gennaio 2002, l'indennità di specificità medico - veterinaria spettante ai dirigenti dell'art. 44, comma 1 resta fissata nella misura annua lorda in atto goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di € 1.032,92 per gli altri dirigenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è annua, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art. 47

La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento

1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento dell'art. 44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dell'art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo e dell'art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così fissata:

| | Retribuzione di posizione in lire | | | Retribuzione di posizione in euro | | |
|---|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| | Fissa | Variabile | Totale | Fissa | Variabile | Totale |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 1.489.000 | 7.997.000 | 9.486.000 | 769,00 | 4.130,11 | 4.899,11 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 1.479.000 | 8.196.000 | 9.675.000 | 763,84 | 4.232,88 | 4.996,72 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 1.000.000 | 2.707.000 | 3.707.000 | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 |
| Dirigente equiparato | 1.000.000 | 2.707.000 | 3.707.000 | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 |

2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

| Retribuzione di posizione in euro | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.1.2001 | Incremento parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.2.2002 |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 769,00 | 4.130,11 | 4.899,11 | 800,00 | 1.569,00 | 4.130,11 | 5.699,11 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 763,84 | 4.232,88 | 4.996,72 | 350,00 | 1.113,84 | 4.232,88 | 5.346,72 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 | 350,00 | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 |
| Dirigente equiparato | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 | 350,00 | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 |

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

| Retribuzione di posizione in euro | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| | Fissa | Variabile | Totale 31.12.2002 | Incremento parte fissa | Fissa | Variabile | Totale 1.1.2003 |
| Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 1.569,00 | 4.130,11 | 5.699,11 | 1.100,00 | 2.669,00 | 4.130,11 | 6.799,11 |
| Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 1.113,84 | 4.232,88 | 5.346,72 | 600,00 | 1.713,84 | 4.232,88 | 5.946,72 |
| Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 | 600,00 | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 |
| Dirigente equiparato | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 | 600,00 | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 |

- Gli incrementi delle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
- Il fondo dell'art. 54, alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
- La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
- La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino all'applicazione dell'art. 13.

Art. 48

Ex medici condotti ed equiparati

- Fatta salva l'applicazione dell'art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto dall'art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a decorrere dall'1 gennaio 2003, in € 6.352,03.
- Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente

nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art. 50

Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento

- La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento è conglobata solo in applicazione dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717,94 (€ 777,77 comprensiva della tredicesima mensilità).
- In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari interessati è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
- Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dall'art. 42.

CAPO VII**INDENNITA'****Art. 51****Indennità per turni notturni e festivi**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità per lavoro notturno di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità per lavoro festivo di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.

Art. 52**Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di € 723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. L'indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.

CAPO VIII**Art. 53****Effetti dei benefici economici**

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
 - del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
 - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di

cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO IX**I FONDI AZIENDALI****Art. 54****Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa**

1. Il fondo previsto, rispettivamente, dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

2. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:

- comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera c) del presente contratto; lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- commi 3, 4, 6 e 7;
- il comma 5 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.

3 Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:

- comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo;
- commi 3 e 4.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:

- dal comma 5 degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del comma 1 è decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3. Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi.

6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione dell'art. 12 comma 2 e dell'art. 43 rimangono accreditate al fondo

del presente articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2.

Art. 55

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.

2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:

a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL);

b) € 4,42 mensili (art. 52 del presente CCNL);

c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.

4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L'incremento del punto c) è destinato anch'esso temporaneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 - 2005 che ne stabilirà l'utilizzazione definitiva al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.

5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell'art. 57, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.

Art. 56

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono

confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31.12.2001.

2. Dell'art. 52 citato sono altresì confermati:

- i commi 4, 5, 6 e 8;

- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall'art. 41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.

4. In caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.

Art. 57

Risorse economiche regionali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all'art. 55, le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare al trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di tali risorse all'interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per l'applicazione del comma 1. L'ammontare del finanziamento aggiuntivo dei fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto dall'art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59

Previdenza complementare

1. Le parti convengono sulla necessità che anche la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire della tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A questi fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di accordo concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento), si riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono

aderire a detto fondo ovvero se intendono definirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.

Art. 60

Conferme

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000

.....omissis.....

Si evidenzia infine la struttura dello stipendio base a regime, con evidenziati gli incrementi stipendiali lordi, ed a far data dal 01.01.2004

(tabelle a cura del Dott. Fabrizio Paletti)

INCREMENTI ECONOMICI BIENNIO 2002-2003

Incremento economico mensile dal 31-12-2003 dirigente struttura complessa

| Voci della retribuzione mensile al 31-12-01 in € | | Voci della retribuzione mensile al 31-12-03 in € | |
|---|---------|---|---------|
| Stipendio Tabellare 1691,40 | | Stipendio Tabellare 2938,30 | |
| Ind. Integr. Spec. | 551,54 | | |
| Ind. Di posizione | 702,12 | Ind. Di posizione | 514,23 |
| Ind. Di risultato | 103,77 | | |
| Totale retribuzione | 3048,83 | Totale retribuzione | 3452,53 |
| | | Incremento mensile | 403,70 |

Incremento economico mensile dal 31-12-2003 dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90

| Voci della retribuzione mensile al 31-12-01 in € | | Voci della retribuzione mensile al 31-12-03 in € | |
|---|---------|---|---------|
| Stipendio Tabellare 1691,40 | | Stipendio Tabellare 2938,30 | |
| Ind. Integr. Spec. | 551,54 | | |
| Ind. Di posizione | 776,79 | Ind. Di posizione | 436,50 |
| Ind. Di risultato | 103,77 | | |
| Totale | 3123,50 | Totale | 3374,80 |
| | | Incremento mensile | 251,30 |

Incremento economico mensile dal 31-12-2003 dirigente con incarico lett. c art. 27 e dirigente equiparato - (ex 10° Livello- ex 9° livello)

| Voci della retribuzione mensile al 31-12-01 in € | Voci della retribuzione mensile al 31-12-03 in € |
|---|---|
| Stipendio Tabellare 1691,40 | Stipendio Tabellare 2938,30 |
| Ind. Integr. Spec. 551,54 | |
| Ind. Di posizione 519,17 | Ind. Di posizione 178,88 |
| Ind. Di risultato 103,77 | |
| Totale 2865,88 | Totale 3117,18 |
| | Incremento mensile 251,30 |

| Incremento economico mensile dal Voci della retribuzione mensile al 31-12-03 in € | 31-12-2003 dirigente < 5 anni di servizio Voci della retribuzione mensile al 31-12-03 in € |
|---|---|
| Stipendio Tabellare 1691,40 | Stipendio Tabellare 2938,30 |
| Ind. Integr. Spec. 551,54 | |
| Ind. Di posizione 259,43 | Ind. Di posizione 0,00 |
| Ind. Di risultato 103,77 | |
| Totale 2606,14 | Totale 2938,30 |
| | Incremento mensile 332,16 Equiparazione ottenuta con l'utilizzo di € 979,02 della R.I.A. dei dirigenti cessati dal servizio. |

Dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto a tutti in dirigenti veterinari spetta l'indennità di UPG pari a €60,25 mensili che va aggiunta all'incremento economico mensile.

Per l'ARAN :

Nella persona del prof. Mario RICCIARDI - Componente del Comitato Direttivo

Mario Ricciardi

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

| | |
|---|---------------------------------|
| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |
| CGIL MEDICI <i>Mario Ricciardi</i> | CGIL <i>[firma]</i> |
| FED. CISL MEDICI COSIME <i>[firma]</i> | CISL <i>[firma]</i> |
| FED MEDICI aderente alla UIL <i>[firma]</i> | UIL <i>[firma]</i> |
| CIVEMP (SIVEMP - SIMET) <i>[firma]</i> | |
| FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) <i>[firma]</i> | |
| UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) <i>[firma]</i> | |
| CIMO ASMD <i>[firma]</i> | CONFEDIR <i>[firma]</i> |
| ANAAO ASSOMED <i>[firma]</i> | COSMED <i>[firma]</i> |
| ANPO (ammessa con riserva) <i>[firma]</i> | |